

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI COORDINATI NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PISA AL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQuA)

TRA

IL COMUNE DI PISA con sede in via degli Uffici 1, CF 00341620508, nella persona del Dirigente Dott. Francesco Sardo, in qualità di Dirigente della Direzione Sociale - Disabilità - URP - Politiche della casa – Supporto giuridico - Consiglio Comunale, di seguito denominato “Comune”, autorizzato con atto del Sindaco n. 117/2020;

E

La SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA PISANA – con sede in via Saragat 24, C.F. 3069690506, P. Iva 02038070500, rappresentata dalla Dott.ssa Gianna Gambaccini in qualità di Presidente, di seguito denominato “SdS”;

Premesso che:

- con Decreto interministeriale n. 395 del 16/09/2020 emanato dal “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” di concerto con il “Ministero dell'economia e delle finanze” ed il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/11/2020, sono state approvate le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare” di cui all'art. 1 commi 437 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019;
- il Programma promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani, specificamente individuati, allo scopo di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti della città. Detti processi sono attuati dai soggetti proponenti attraverso la presentazione di una, o più Proposte che individuano una specifica e definita strategia, che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario, sia mirata a dare risposte coerenti ai bisogni che caratterizzano l'ambito prescelto, costituita da interventi e misure riconducibili alle cinque linee principali di azione:
 - a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
 - b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all'uso temporaneo;
 - c. miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione dei servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
 - d. rigenerazione di aree e spazi costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;
 - e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all'autocostruzione.
- l'Articolo 2, comma 2 del Decreto n. 395 del 16/09/2020 prevede che tutti gli interventi e le misure devono mirare a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il

miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un'ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economico e ambientale, senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione, secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione Europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). Gli interventi devono assicurare prossimità dei servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementate legami di vicinato e inclusione sociale;

- l'Articolo 3, comma 6 del predetto Decreto prevede che ai fini della predisposizione della proposta, gli enti favoriscono la più ampia partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati, nonché delle comunità attive, con particolare riferimento a quelle operanti sul territorio interessato dalla proposta;

L'Amministrazione ha manifestato la volontà di partecipare al programma sopra descritto con la costituzione di una unità di coordinamento interfunzionale ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'assetto organizzativo e funzionale, approvato con deliberazione di GC 205/2012 e successive modifiche e integrazioni, con atto Direzione 01 n. 1755 del 30.12.2020, con l'obiettivo di presentare una proposta progettuale per la rigenerazione di una parte del quartiere di Gagno alla quale poi si sono aggiunte, su indicazione dell'Amministrazione nell'ambito dei lavori dell'unità come sopra costituita, ulteriori proposte per specifiche aree all'interno dei quartieri di Porta a Lucca e Pisanova, considerando che ciascuno soggetto proponente può presentare fino ad un massimo di tre proposte;

Considerato che:

- la proposta sviluppata dal Comune prevede la riqualificazione delle aree verdi e di una struttura coperta polivalente, destinato ad ospitare spazi aggregativi;
- La SdS ha manifestato interesse ad effettuare all'interno di predetti spazi, attività finalizzate alla promozione di modelli innovativi di sostegno e di inclusione sociale, e all'attivazione di processi partecipativi intergenerazionali (bambini, studenti ed anziani);
- il progetto proposto dalla SdS risulta allineato con il modello di welfare urbano che il Comune intende promuovere nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, e lo stesso risulta premiante per la valorizzazione ai fini sociali dell'area di Pisanova;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Ritenuto opportuno procedere a definire in dettaglio un programma di interventi, azioni e misure coordinati, finalizzato alla promozione di modelli innovativi di sostegno, di inclusione sociale e di welfare urbano, nell'ambito della candidatura al Programma Innovativo Nazione per la Qualità dell'Abitare, della proposta che interessa l'Ambito dell'area di Pisanova, stante l'interesse Comune ad una rigenerazione dell'area, in coerenza a quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

ART. 2 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

1. Il Comune e la SdS con il presente Protocollo intendono collaborare per l'implementazione di iniziative di coesione sociale e di integrazione intergenerazionale, nonché per lo sviluppo modelli innovativi di sostegno, di inclusione sociale e di welfare urbano, per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana del quartiere di Pisanova, candidato al finanziamento sul PINQuA, procedendo ad individuare gli interventi che saranno realizzati dal Comune, e funzionali all'implementazione delle azioni e delle misure di supporto che saranno attuate dalla SdS ed i relativi tempi di attuazione.

ART. 3 – IMPEGNI ED ONERI DEL COMUNE DI PISA

1. La proposta che il Comune intende candidare si compone in sintesi dei seguenti interventi:
 - a. Realizzazione del Parco del Pungiluppo;
 - b. Realizzazione di un Centro aggregativo “hot spot” di aggregazione sociale
2. La progettazione definitiva ed esecutiva degli spazi sarà effettuata, a cura del Comune, in collaborazione con la SdS, in modo da assicurare una perfetta corrispondenza alle funzioni e alle attività da insediarsi nei predetti spazi;
3. Qualora la proposta sia ammessa a finanziamento, il Comune procederà alla redazione della progettazione definitiva degli interventi sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di candidatura al PINQuA, sul quale vi è una convergenza di interessi tra le Parti;
4. La suddetta progettazione definitiva dovrà essere redatta e presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) entro il termine di 240 gg dalla pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento, così come previsto dal Bando;
5. Qualora la proposta venga definitivamente ammessa a finanziamento dal MIT, il Comune procederà alla redazione dei progetti esecutivi ed all'appalto dei lavori, nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma presentato in sede di candidatura;
6. Le modalità con cui il Comune consegnerà alla SdS il “Centro aggregativo” saranno definite con la Convenzione di cui al successivo articolo 6.

ART. 4 – IMPEGNI ED ONERI DELLA SDS

1. La SdS si impegna a collaborare con il Comune alla stesura della progettazione definitiva ed esecutiva degli spazi aperti e coperti;
2. La SdS si impegna a gestire le aree e gli spazi messi a disposizione del Comune di Pisa, per lo svolgimento delle attività di seguito sinteticamente riepilogate e meglio dettagliate nel progetto sociale allegato, finalizzate alla promozione di modelli innovativi di sostegno e di inclusione sociale, e all'attivazione di processi partecipativi intergenerazionali:
 - a. Promozione di attività culturali e sociali all'interno del nuovo parco del Pungilupo;
 - b. Gestione del Centro aggregativo, per lo sviluppo di un punto di inclusione sociale tra la città storica e il quartiere di Pisanova;
3. La SdS si impegna ad aggiornare periodicamente il piano di iniziative da attuare in collaborazione con il Comune, ed eventualmente con altre Associazioni presenti sul territorio comunale, nell'ambito del presente Protocollo;

ART. 5 – CRONOPROGRAMMA

1. Le parti concordano che le attività, come precedentemente individuate saranno realizzate secondo il seguente cronoprogramma:

Candidatura della proposta preliminare da parte del Comune	entro il 16 marzo 2021
Presentazione della proposta definitiva da parte del Comune, elaborata in collaborazione con la SdS	entro 240 gg. dal D.M. di ammissione a finanziamento
Consegna degli spazi alla SdS	Entro 2 mesi dalla formale comunicazione di agibilità della nuova struttura
Avvio attività	Entro 3 mesi dalla consegna degli spazi

ART. 6 – STIPULA DELLA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LE PARTI

1. In caso di ammissione a finanziamento della proposta candidata dal Comune nell'ambito del PINQuA, le Parti convengono fin da adesso che si procederà alla stipula di apposita Convenzione, con la quale saranno disciplinati nel dettaglio tempi e modalità per dare attuazione a quanto previsto nel presente Protocollo, senza che possano essere apportate modifiche sostanziali a quanto nello stesso previsto.

ART. 7 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITA'

1. I Responsabili delle attività di cui al presente Protocollo sono così individuati:
 - per il Comune: Francesco Sardo
 - per la SdS: Sabina Ghilli

Eventuali sostituzioni che dovessero verificarsi, dovranno essere comunicate per scritto alle Parti.

In sede di sottoscrizione della Convenzione potranno essere indicati ulteriori o diversi Responsabili, in relazione ai singoli interventi e misure che devono essere attuati dalle Parti.

ART. 8 – DURATA ED EFFICACIA DEL PROTOCOLLO

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato, previo consenso delle Parti, qualora entro tale periodo non si sia addivenuti alla sottoscrizione della Convenzione, di cui al precedente articolo 6;
2. L'efficacia di tale Protocollo d'Intesa è, subordinata all'ammissione a finanziamento della proposta presentata dal Comune di Pisa, nell'ambito del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", qualora la proposta presentata dal Comune non venisse ammessa a finanziamento, il presente Protocollo d'Intesa non produrrà alcun effetto e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla SdS nei confronti del Comune di Pisa.

ART. 9 – RISERVATEZZA

1. Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all'altra Parte, dovranno essere considerate di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite anche nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679 e successivi provvedimenti).
2. Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute dalle altre Parti; di conseguenza, si impegna a non divulgare a non permettere che altri divulgino tali documentazioni e/o informazioni senza l'esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla Parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti. L'obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alle informazioni che siano, o divengano, di dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa dimostri di aver acquisito legittimamente da terzi.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679.
1. Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

2. Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Li _____

Per il Comune di Pisa

Dott. Francesco Sardo

Per la Società della Salute zona
pisana

Dott.ssa Gianna Gambaccini
